

DIRETTIVA DISCIPLINANTE I CRITERI, LE MODALITA' E I TERMINI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATE NEL FEBBRAIO 2012 NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente direttiva prevede criteri, modalità e termini per la concessione di contributi per le unità immobiliari adibite alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, come specificato all'articolo 3, distrutte o danneggiate, ivi comprese le abitazioni rurali, e per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale ubicati nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini.
2. I danni subiti devono avere un nesso di causalità diretta con l'evento calamitoso; pertanto, la loro tipologia deve essere compatibile e congruente con la specificità dell'evento verificatosi.
3. Costituiscono titolo per l'erogazione dei contributi la ricostruzione nello stesso o altro sito dell'abitazione principale distrutta o l'acquisto di altra abitazione, la riparazione dei danni all'abitazione principale e alle parti comuni di un edificio residenziale comprovati da documentazione giustificativa di spesa.
4. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente Direttiva i danni:
 - a) di importo inferiore a Euro 2.600,00 (franchigia);
 - b) ai beni mobili e beni mobili registrati;
 - c) alle pertinenze (es. box, cantina, garage, etc.) che non risultino ubicate nella medesima unità strutturale in cui è ubicata l'unità principale (abitazione distrutta o danneggiata);
 - d) ad aree esterne agli immobili quali, a titolo esemplificativo, giardini, pavimentazioni e fondi esterni;
 - e) ad opere di recinzione (es. muri, cancellate, etc.) ed alla viabilità privata (passerelle, ponti, strade, etc.);
 - f) a immobili o porzioni di immobili realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi qualora tali difformità costituiscano variazioni essenziali ai sensi della normativa statale e regionale vigente all'epoca della realizzazione, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi o sia stata presentata la relativa richiesta debitamente documentata, il cui esito positivo costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo; nelle more della conclusione dell'istruttoria della pratica di sanatoria, la domanda di contributo, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla presente direttiva, è accolta dal Comune con riserva;
 - g) agli immobili che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - h) agli immobili che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti.

5. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva i danni agli immobili ad uso produttivo e alle unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo ed ubicate in edifici residenziali per i quali si rinvia all'apposita direttiva.
6. Sono esclusi, altresì, dall'ambito applicativo della presente direttiva i danni agli edifici anche residenziali o a singole unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà di una impresa, per i quali si rinvia all'apposita direttiva.

Art. 2

Termini, luogo e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare, **entro il termine perentorio del 30 settembre 2014** al Comune in cui è ubicato l'immobile distrutto o danneggiato, la relativa domanda sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 445, utilizzando il modulo DC/P allegato alla presente direttiva.
2. La domanda di contributo è sottoscritta:
 - a) dal proprietario dell'unità immobiliare distrutta o danneggiata adibita alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale dello stesso proprietario o di un terzo;
 - b) dall'amministratore condominiale o, in assenza di questi, da un condomino all'uopo delegato da altri condomini per le parti comuni danneggiate.
3. Alla domanda di contributo deve essere allegata:
 - a) per gli immobili danneggiati, la perizia asseverata da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, riportante gli elementi specificati all'articolo 8, comma 2;
 - b) in presenza di polizza assicurativa, la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni ove l'indennizzo assicurativo sia già stato percepito alla data di presentazione della domanda; diversamente, tale documentazione deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 previsto all'articolo 10;
 - c) per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, il verbale dell'assemblea condominiale che abilita l'amministratore condominiale o, in assenza di questi, la delega dei condomini.
 - d) la documentazione prevista all'articolo 3, comma 2.
4. Alla domanda di contributo può essere allegata la documentazione fotografica dei danni subiti eventualmente acquisita nell'immediatezza dell'evento.
5. La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione con raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.
6. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione di cui al comma 3, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria con raccomandata a.r., dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.
7. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la

consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3

Unità immobiliare distrutta o danneggiata adibita ad abitazione principale del proprietario o di un terzo

1. Ai fini della presente direttiva:
 - a) per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, il proprietario o un terzo risiedeva anagraficamente e dimorava abitualmente.
 - b) per terzo si intende il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.).
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa la dimora abituale in cui risulta stabilita, alla data dell'evento calamitoso, la residenza anagrafica, il Comune richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Art. 4

Contributo per l'abitazione principale distrutta

1. Il contributo è concesso fino al 80% della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di altra unità abitativa nello stesso o in un altro Comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, pari ad Euro 1.032,91 (determinato dalla Regione con la delibera consiliare 21 dicembre 2000, n. 133, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e del relativo decreto ministeriale attuativo del 5 agosto 1994) moltiplicato per la superficie complessiva (Sc) non superiore a quella distrutta e comunque non superiore a 120 metri quadrati¹. Il predetto limite di costo è aggiornato sulla base dell'ultima variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di

¹ Al fine di calcolare la superficie complessiva (Sc), occorre fare riferimento alla superficie utile abitabile (Su), alla superficie non residenziale (Snr) e alla superficie parcheggi (Sp) come definite nel paragrafo "Parametri di riferimento" dell'Allegato A) alla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 133/2000, con i necessari adattamenti alle particolari finalità di cui alla presente Direttiva, così come di seguito specificate:

Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento dell'unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e, ove presenti, delle scale interne;

Snr = superficie non residenziale: superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza dell'unità immobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e soffitte, misurate al netto dei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la centrale termica di superficie fino a un massimo di 4 mq.;

Sp = superficie di parcheggio: superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina coperto di pertinenza dell'unità immobiliare;

Sc = superficie complessiva: superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr e della Sp., dove la Snr e la Sp devono essere contenute comunque entro il 45% della Su.

Sc = Su + 60% (Snr + Sp)

costruzione di un fabbricato residenziale, ai sensi dell'art. 9 del citato D.M. del 5 agosto 1994. L'indice ISTAT di riferimento sarà quello antecedente il termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo.

2. Qualora il costo effettivo per la ricostruzione, la costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa principale sia inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1, la percentuale, entro il limite dell'80%, si applica al costo effettivo, IVA inclusa, al netto di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni.
3. Per la demolizione dell'unità abitativa non recuperata e per lo smaltimento delle relative macerie è concesso, altresì, un contributo fino al 80% della spesa sostenuta, IVA inclusa, al netto di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni e comunque entro il limite di Euro 10.000,00.
4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso solo per l'abitazione principale del proprietario.
5. La percentuale del 80% stabilita nella presente direttiva potrebbe subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Art. 5

Contributo per l'abitazione principale danneggiata

1. Sono ammissibili a contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali e di finitura strettamente connessi agli interventi strutturali e degli impianti tecnologici dell'unità immobiliare danneggiata:
 - manto di copertura;
 - solaio di copertura;
 - murature;
 - impianti tecnologici (termico, elettrico, idraulico/fognario).
2. Il contributo è concesso fino al 80% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni e comunque non oltre l'importo di Euro 30.000,00.
3. Tra le spese di cui al comma 2 sono ricomprese quelle per prestazioni tecniche (es. progettazione, direzione lavori), ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell'importo lavori unicamente qualora tali prestazioni siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia.
4. Il contributo di cui al presente articolo, qualora il proprietario non lo richieda o non ne abbia titolo per la sua abitazione principale distrutta o danneggiata, è concesso per una sola unità immobiliare danneggiata del proprietario, costituente abitazione principale del terzo.
5. La percentuale del 80% stabilita nella presente direttiva potrebbe subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e risorse finanziarie complessivamente disponibili.

Art. 6

Contributo per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale

1. Sono ammissibili a contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali e di finitura strettamente connessi agli interventi strutturali e degli impianti tecnologici, costituenti parti comuni dell'edificio:
 - manto di copertura;
 - solaio di copertura;
 - murature;
 - impianti tecnologici (termico, elettrico, idraulico/fognario).
2. Il contributo è concesso fino al 80% delle spese di ripristino, IVA inclusa, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 e di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni, e comunque non oltre l'importo di Euro 30.000,00.
3. Tra le spese di cui al comma 2 sono ricomprese quelle per prestazioni tecniche (es. progettazione, direzione lavori), ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell'importo lavori unicamente qualora tali prestazioni siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia.
4. La percentuale del 80% stabilita nella presente direttiva potrebbe subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e risorse finanziarie complessivamente disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche per i danni a parti comuni di edifici residenziali in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo.

Art. 7

Trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare costituente abitazione principale del proprietario o del terzo

1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'unità immobiliare distrutta o danneggiata decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:
 - a) della proprietà dell'abitazione danneggiata al terzo che alla data dell'evento calamitoso vi risiedeva anagraficamente/dimorava abitualmente in virtù di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.);
 - b) della nuda proprietà dell'abitazione principale distrutta o danneggiata del proprietario che ha riservato a sé l'usufrutto.
 - c) della proprietà dell'abitazione principale distrutta o danneggiata del proprietario a favore della persona con lui residente anagraficamente/dimorante abitualmente alla data dell'evento calamitoso.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contributo è corrisposto ai soggetti ivi indicati che acquisiscono la proprietà o la nuda proprietà e che sostengono la spesa, documentata da fatture/ricevute fiscali ad esso intestate. In tali casi è necessaria, comunque, la rinuncia espressa al contributo del precedente proprietario che ha presentato la domanda di contributo.
4. In caso di decesso del proprietario:
 - a) anche prima dell'inizio dei lavori, il contributo è corrisposto alla persona residente anagraficamente/dimorante abitualmente alla data dell'evento calamitoso nell'abitazione principale distrutta o danneggiata del proprietario e che sostiene la relativa spesa, documentata da fatture/ricevute fiscali ad essa intestate.
 - b) successivamente all'inizio lavori, il contributo è corrisposto all'erede che sostiene la relativa spesa, documentata da fatture/ricevute fiscali ad esso intestate ancorché per

tale erede l'abitazione non si configuri come principale alla data dell'evento calamitoso.

Art. 8

Relazione tecnica del Comune e perizia asseverata

1. Per le **unità abitative distrutte**, la competente struttura tecnica del Comune interessato procede d'ufficio alla redazione di una relazione tecnica contenente espressamente i seguenti elementi:
 - a) indirizzo e dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
 - b) sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso di cui alla presente Direttiva e la distruzione dell'unità abitativa;
 - c) se sia consentita o meno la ricostruzione in sito in base ai piani di assetto idrogeologico e strumenti urbanistici vigenti.
2. Per le **unità abitative danneggiate e le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale**, alla relativa domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata redatta da professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio. Il perito, con dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità deve:
 - a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni periziati e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;
 - b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
 - c) precisare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia eventuali pertinenze a servizio della stessa (es. cantina e/o box) oppure unicamente l'una o le altre. In caso di danni alle pertinenze dell'unità abitativa, censite con un proprio subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo e deve essere precisato se la pertinenza è ubicata nella stessa unità strutturale in cui è ubicata l'unità abitativa;
 - d) precisare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura ad essi strettamente connessi e tra gli impianti tecnologici indicati agli articoli 5 e 6, sono stati danneggiati e provvedere alla relativa descrizione;
 - e) stimare il costo di ripristino degli elementi strutturali/di finitura e degli impianti tecnologici danneggiati di cui agli articoli 5 e 6, attraverso un computo metrico estimativo, con l'indicazione delle unità di misura e dei prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi di cui alla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1048/2012, pubblicata sul BURERT n. 137/2012 e s.m.i., consultabile in: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari> o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
 - f) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera e).
3. Le spese sostenute per la perizia asseverata non rientrano nel 10% di cui al comma 3 dell'articolo 5 o al comma 3 dell'articolo 6, sono ammesse a contributo entro il limite di Euro 1.500,00 e costituiscono una quota parte del massimale di Euro 30.000,00 di cui ai predetti articoli 5 e 6.

Art. 9
Divieto di cumulo

1. Fermo restando che non sono concessi contributi per danni che non siano conseguenti all'evento di cui alla presente direttiva, non è consentito cumulare i contributi per danni agli stessi elementi strutturali e di finitura e agli stessi impianti tecnologici del medesimo immobile causati da eventi calamitosi precedenti all'evento di cui alla presente direttiva per i quali risultano già presentate domande di contributo ed assegnati i relativi importi.
2. Il divieto di cumulo non opera nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni, da accertarsi da parte dei Comuni in sede di istruttoria delle domande:
 - a) il danno preesistente è stato riparato prima dell'evento di cui alla presente direttiva;
 - b) il danno preesistente ha subito nel corso della sua riparazione ulteriori aggravamenti in conseguenza dell'evento di cui alla presente direttiva. In tale caso la domanda di contributo presentata ai sensi della presente direttiva deve specificare unicamente l'entità degli aggravamenti verificatisi;
 - c) il danno preesistente riguarda porzioni diverse dell'immobile danneggiato dall'evento di cui alla presente direttiva.
3. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 l'interessato deve dimostrare di avere già sostenuto, alla data dell'evento di cui alla presente direttiva, le spese per la parte di riparazione già eseguita oppure la sussistenza dell'obbligazione a corrisponderne il corrispettivo all'impresa esecutrice, producendo al Comune la relativa documentazione. In mancanza, tale documentazione dovrà essere richiesta all'interessato dal Comune.
4. Il Comune accerta se vi siano domande di contributo per le quali opera il divieto di cumulo, richiedendo, in caso affermativo, al soggetto interessato una dichiarazione di rinuncia espressa alla domanda precedente, dandogli a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 giorni. In mancanza di tale dichiarazione, la domanda presentata ai sensi della presente direttiva risulterà inammissibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione all'interessato con raccomandata a.r.

Art. 10

Termine per l'ultimazione lavori e la presentazione della documentazione, compresa quella giustificativa di spesa

1. I soggetti interessati devono ultimare i lavori e presentare entro il termine perentorio del **30 settembre 2015**, la seguente documentazione:
 - Fatture e/o ricevute fiscali quietanzate;
 - computo metrico dei lavori ultimati;
 - planimetria catastale o equivalenti elaborati dell'unità abitativa distrutta e della nuova unità abitativa da cui risulti la superficie complessiva Sc (Su ed eventuali Snr e Sp) come definita all'articolo 4;
 - copia autenticata del rogito notarile in caso di acquisto o costruzione di una nuova unità abitativa;
 - ogni altra documentazione ritenuta necessaria dall'amministrazione.
2. Nel caso di lavori eseguiti in economia (esecuzione in proprio), sono ammesse a contributo solo le spese comprovate da fatture e/o ricevute fiscali.
3. In caso di inosservanza del termine del 30 settembre 2015 previsto al comma 1, il Comune procederà alla erogazione del contributo relativamente alla parte di lavori regolarmente eseguiti e fatturati entro tale termine, costituenti comunque stralci funzionali, ed alla contestuale revoca del contributo residuo.

Art. 11
Istruttoria delle domande di contributo

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, i Comuni effettuano la relativa istruttoria, controllando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio ivi rese, e trasmettono alle Province di riferimento l'elenco riepilogativo definitivo delle domande ritenute ammissibili a contributo, utilizzando il modulo ER/P, allegato alla presente direttiva. Nella nota con cui trasmettono l'elenco i Comuni devono specificare, utilizzando un apposito modulo, la documentazione/certificazione esaminata a riscontro delle dichiarazioni sostitutive, nonché indicare il numero complessivo delle domande presentate e di quelle respinte con la relativa motivazione.
2. Le Province di Forlì-Cesena e Rimini, ove riscontrino irregolarità o incongruenze tra l'elenco riepilogativo e l'esito del controllo riportato nell'apposito modulo, provvedono a richiedere ai Comuni interessati i necessari chiarimenti e/o rettifiche e, all'esito dell'istruttoria degli elenchi, da concludersi entro 30 giorni dal loro ricevimento, li trasmettono, attestandone la relativa regolarità, all'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia Romagna ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie ai Comuni.

Art. 12
Assegnazione e liquidazione da parte della Regione delle risorse finanziarie ai Comuni

1. Al fine di ripartire proporzionalmente le risorse finanziarie ai Comuni interessati, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, sulla base del fabbisogno finanziario risultante dagli elenchi riepilogativi verificati e trasmessi dalle Province, provvede:
 - a) al riparto delle risorse destinate al finanziamento dei contributi di cui alla presente direttiva e dei contributi alle attività produttive disciplinati dall'apposita direttiva;
 - b) a determinare l'aliquota percentuale concretamente applicabile, nei limiti dell'80% e tenuto conto del massimale di cui alla presente direttiva;
 - c) a quantificare le risorse assegnabili ai singoli Comuni a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva.
2. In questa fase l'aliquota percentuale è applicata sulla spesa stimata e/o sostenuta, indicata negli elenchi riepilogativi.
3. La percentuale del 80% stabilita nella presente direttiva potrebbe subire anche una significativa riduzione in relazione al numero complessivo delle domande presentate ed ammissibili a contributo e risorse finanziarie complessivamente disponibili.
4. I Comuni, una volta ricevuta la comunicazione dalla Regione del trasferimento delle risorse quantificate con le modalità di cui al comma 1, avranno cura di comunicare, con la massima sollecitudine, ai soggetti interessati l'accoglimento della domanda di contributo, la percentuale applicata, l'importo del contributo assegnato, evidenziando il termine del **30 settembre 2015** entro il quale occorre eseguire i lavori e presentare la documentazione di cui all'articolo 10 ai fini della erogazione del contributo.

Art. 13
Liquidazione da parte dei Comuni del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

1. Entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli interessati della documentazione di cui all'articolo 10 e comunque entro 30 giorni successivi **al 30 settembre 2015** il Comune procede alla liquidazione del contributo spettante, da calcolarsi con le seguenti modalità:
 - **importo delle spese sostenute e documentate superiore al valore dei danni dichiarati e ammessi a contributo:** la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sul valore dei danni dichiarati, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 per gli immobili danneggiati e di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni;
 - **importo delle spese sostenute e documentate inferiore al valore dei danni dichiarati e ammessi a contributo:** la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sull'importo delle spese sostenute, al netto della franchigia di Euro 2.600,00 per gli immobili danneggiati e di eventuali contributi e/o eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo da parte rispettivamente di enti pubblici e Compagnie di assicurazioni.
2. Il Comune è tenuto all'annullamento della documentazione giustificativa della spesa sostenuta attraverso apposito timbro, riportante la linea di finanziamento (L. 228/2013, art. 1, comma 290, e DPCM del 20/09/2013) e l'importo finanziato.

Art. 14

Rendicontazione della spesa da parte dei Comuni

1. Entro 4 mesi successivi al **30 settembre 2015**, il Comune trasmette alla Provincia di riferimento l'elenco riepilogativo a rendicontazione degli importi dei contributi effettivamente spettanti ed erogati e dei relativi beneficiari, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Emilia-Romagna, corredato di copia conforme all'originale degli atti di liquidazione dei contributi adottati dal competente organo comunale. Gli atti di liquidazione comunali devono riportare sempre i nomi dei beneficiari del contributo, il relativo importo e gli estremi delle fatture/ricevute fiscali (Ditta emittente, numero e data di emissione, oggetto, importo al netto e al lordo dell'IVA, intestatario della fattura/ricevuta fiscale).
2. Le Province di Forlì-Cesena e Rimini, ove riscontrino incongruenze o irregolarità degli elenchi riepilogativi a rendiconto e degli atti di liquidazione, provvedono a richiedere ai Comuni interessati i necessari chiarimenti e/o rettifiche e, all'esito della relativa istruttoria, da concludersi entro 30 giorni dal loro ricevimento, trasmettono all'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia Romagna i soli elenchi riepilogativi a rendiconto, con evidenza di eventuali economie, attestandone la relativa regolarità.
3. In presenza di eventuali economie, i Comuni interessati provvederanno a versarne l'importo all'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna.